

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## III LEGISLATURA

---

### 7<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile)

---

MERCOLEDÌ 4 LUGLIO 1962

(100<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

---

Presidenza del Presidente Domenico ROMANO

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE:

« Norme integrative della legge 15 aprile 1961, n. 291, per quanto concerne la indennità di trasferta agli assistenti del Corpo del genio civile » (1964) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	1882, 1883, 1884, 1885
BUIZZA . . . . .	1883
CROLLALANZA . . . . .	1883, 1884
FLORENA . . . . .	1883
FOCACCIA . . . . .	1885
GAIANI . . . . .	1883, 1884
GENCO . . . . .	1885
IMPERIALE . . . . .	1884, 1885
OTTOLENGHI, relatore . . . . .	1882, 1884
SACCHETTI . . . . .	1884
SPASARI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici . . . . .	1883, 1884, 1885

« Istituzione del consorzio per il porto di Civitavecchia » (1969) (D'iniziativa del

senatore Angelilli) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE . . . . .	1886, 1887
GENCO, relatore . . . . .	1887

« Autorizzazione alla spesa di lire 450 milioni a titolo di ulteriore contributo statale per la basilica di San Marco in Venezia e di lire 450 milioni per il duomo ed il chiostro di Monreale » (1997) (D'iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE . . . . .	1887, 1889, 1890
AMIGONI . . . . .	1889
CROLLALANZA . . . . .	1889
DE UNTERRICHTER, relatore . . . . .	1887
SPASARI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici . . . . .	1889

« Agevolazioni in favore dei marittimi in possesso del titolo professionale di macchinista navale in secondo » (2003)

(Approvato dalla Camera dei deputati)  
(Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	1885, 1886
DOMINEDÒ, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile . . . . .	1886
FLORENA . . . . .	1886
FOCACCIA, relatore . . . . .	1885, 1886

« Autorizzazione della spesa di lire 300 milioni per il completamento da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici dei lavori di costruzione degli alloggi di tipo economico e popolare per il personale, in attuazione della legge 11 dicembre 1952, n. 2521, e successive modificazioni » (2004) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	1878, 1881
AMIGONI . . . . .	1880
BARDELLINI . . . . .	1881
CORBELLINI, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni . . . . .	1880, 1881
FOCACCIA . . . . .	1879
GENCO . . . . .	1881
OTTOLENGHI . . . . .	1881
RESTAGNO, relatore . . . . .	1878, 1880
SACCHETTI . . . . .	1879, 1880
TERRANOVA, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni	1879, 1880

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Amigoni, Bardellini, Buizza, Cervellati, Crollalanza, De Unterrichter, Florena, Focaccia, Gaiani, Garlato, Genco, Imperiale, Indelli, Ottolenghi, Restagno, Domenico Romano e Sacchetti.

Intervengono il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni Corbellini ed i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Spasari, per le poste e le telecomunicazioni Terranova e per la marina mercantile Dominedò.

AMIGONI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 300.000.000 per il completamento da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefono-

nici dei lavori di costruzione degli alloggi di tipo economico e popolare per il personale, in attuazione della legge 11 dicembre 1952, n. 2521, e successive modificazioni » (2004) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 300 milioni per il completamento da parte della Azienda di Stato per i servizi telefonici dei lavori di costruzione degli alloggi di tipo economico e popolare per il personale, in attuazione della legge 11 dicembre 1952, numero 2521, e successive modificazioni », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

RESTAGNO, relatore. Onorevoli senatori, onorevole Ministro, con legge 11 dicembre 1952, n. 2521, modificata dalla legge 3 dicembre 1957, n. 1215, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici fu autorizzata a costruire, con una spesa complessiva di lire 5 miliardi e 100 milioni, alloggi di tipo economico e popolare da concedersi in uso al personale dipendente.

Con il predetto stanziamento sono stati costruiti, o sono in corso di costruzione e ultimazione, 670 alloggi il cui costo medio si aggira sui 7 milioni e 600 mila lire.

Con il disegno di legge numero 2004, che è sottoposto al nostro esame, si propone una spesa aggiuntiva di lire 300 milioni per il completamento e la rifinitura dei lavori di cui sopra dovendosi fare fronte a spese impreviste relative a situazioni determinatesi successivamente all'appalto e a particolari esigenze di carattere tecnico emerse durante il corso dei lavori.

Più precisamente occorre provvedere, tra l'altro, all'esecuzione di opere che nelle perizie originarie non erano state calcolate e per le quali occorrono spese maggiori del previsto: ciò ha determinato la necessità di perizie successive per quanto riguarda fondazioni, recinzioni, sistemazioni esterne, allacciamenti elettrici, eccetera nelle città di Roma, Milano, Venezia ed altre.

Questo provvedimento, che è stato predisposto dal compianto ministro Spallino di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, è stato sottoposto all'esame della Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile della Camera dei deputati che lo ha approvato, in sede deliberante, nella seduta del 13 aprile 1962, e si compone di due soli articoli.

L'articolo 1 specifica il carattere e le finalità della spesa in oggetto ed è del seguente tenore: « È autorizzata la spesa di lire 300 milioni per il completamento, da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dei lavori di costruzione degli alloggi di tipo economico e popolare per il dipendente personale in attuazione della legge 11 dicembre 1952, n. 2521, modificata dalla legge 3 dicembre 1957, n. 1215 ».

L'articolo 2 provvede alla necessaria copertura come segue: « All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante diminuzione degli stanziamenti dei capitoli n. 38 (lire 150 milioni) e n. 52 (lire 150 milioni) dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1961-62. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

La 5<sup>a</sup> Commissione del Senato ha esaminato il provvedimento e ha espresso il suo parere favorevole in data 23 maggio 1962 con la seguente motivazione:

« La Commissione finanze e tesoro comunica di non aver nulla da osservare per la parte di sua competenza ».

Il relatore avrebbe preferito che gli stanziamenti di cui al presente provvedimento fossero stati compresi nel preventivo generale di spesa di questi importanti complessi edilizi: comunque, date le finalità dell'opera, è bene completarla, tenuto anche conto del consenso già espresso dalla Camera e dalla 5<sup>a</sup> Commissione del Senato.

S A C C H E T T I . Domando di parlare non per dichiararmi contrario, ma per chiedere schiarimenti sul provvedimento in esame che, come ha detto il senatore Restagno,

autorizza una maggiore spesa per un complesso di 670 alloggi già costruiti o in via di costruzione.

Sarebbe opportuno, a mio avviso, conoscere più dettagliatamente quali sono le ragioni che hanno indotto all'aumento della spesa per la costruzione dei suddetti alloggi e quale sia, in percentuale, la misura dell'aumento stesso.

T E R R A N O V A , *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.* Il presente provvedimento prevede un aumento dell'ordine del 5,90 per cento rispetto al preventivo.

S A C C H E T T I . Inoltre, desidererei conoscere meglio il tipo delle case in questione perchè la dizione « alloggi economici e popolari » è molto ampia e potrebbe comprendere anche la costruzione di appartamenti di tipo medio signorile, la qual cosa potrebbe giustificare l'aumento di cui trattasi.

All'articolo 2 si dice: « All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante diminuzione degli stanziamenti dei capitoli n. 38 (lire 150 milioni) e n. 52 (lire 150 milioni) dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1961-62 ».

Ritengo che bisognerebbe avere una spiegazione circa la sottrazione di lire 300 milioni da questi capitoli, perchè non vorrei che ciò si ripercuotesse in senso negativo sulla costruzione di altre opere cui l'Azienda deve provvedere.

Concludendo, penso che una spiegazione su questi due punti sarebbe utile e darebbe una maggiore tranquillità a tutti circa questo provvedimento al quale, in sostanza, sono favorevole.

F O C A C C I A . Vorrei sottolineare che l'osservazione del senatore Sacchetti circa l'aumento della spesa prevista da questo provvedimento potrebbe essere valida se il costo degli alloggi in questione fosse esagerato ma, dato il loro costo medio, credo non si possa dire che si tratta di case di lusso

**S A C C H E T T I .** In una circolare del ministro Sullo è detto che non si deve superare, comunque, il costo di lire 700 mila a vano nella costruzione di case economico-popolari.

**A M I G O N I .** L'interpretazione da dare a questa circolare è diversa; il Ministro dei lavori pubblici ha voluto dire che il contributo statale per ogni vano, per le case popolari, deve essere dato sulla cifra di 700 mila lire, e non che il costo del vano stesso deve essere limitato a questa somma. Del resto, con sole 700 mila lire a vano non si riuscirebbe a costruire affatto o si costruirebbe male!

Il contributo dello Stato, ripeto, deve essere contenuto in questa cifra oltre la quale chi vuole migliorare le case deve spendere di propria tasca.

C'è però da rilevare che in realtà le 700 mila lire a vano in centri importanti, dove il costo dei terreni è elevato, non sono sufficienti per fare una buona costruzione.

**C O R B E L L I N I , Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.** Giorni fa ho inaugurato quattro grandi fabbricati alla periferia di Roma destinati al personale del mio dicastero e li ho voluti visitare per rendermi conto di come fossero fatti; pur trattandosi di case di carattere operaio devo dire che erano costruite molto bene anche se gli ingegneri e i tecnici avevano incontrato, nella loro esecuzione, parecchie difficoltà ed imprevisti.

Era stata necessaria, ad esempio, una maggiore spesa per portare l'acqua potabile negli appartamenti perchè la pressione non era sufficiente; questo fatto non era stato considerato nel progetto, sicchè la spesa, per questa opera, è stata maggiore di quella prevista. La stessa cosa si potrebbe dire per le fognature e per l'allacciamento luce-forza perchè la Società romana elettricità ha dovuto sistemare il trasformatore dall'alta tensione alla normale in uno dei quattro fabbricati aumentando in tal modo la spesa per questi alloggi.

Anche nel corso della costruzione degli alloggi in questione sono emersi imprevisti

che hanno portato ad un aumento della spesa preventivata e al senatore Sacchetti potrei dare i dati precisi relativi a tutte le difficoltà che si sono incontrate.

Circa l'osservazione fatta dallo stesso senatore Sacchetti sull'articolo 2 del disegno di legge, ritengo che il ministro Spallino sia stato lungimirante stabilendo di sottrarre gli stanziamenti necessari al provvedimento dai capitoli n. 38 e 52 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1961-62.

Essendo arrivati alla fine di questo esercizio e non essendo ancora stata spesa, la somma di cui ai detti capitoli avrebbe dovuto essere riversata al Tesoro se il ministro Spallino non avesse predisposto il provvedimento in esame.

Pertanto per la spesa prevista dal presente provvedimento sono utilizzati fondi che altrimenti non sarebbero stati spesi e che invece ora permetteranno di affrontare spese impreviste per gli alloggi di cui trattasi.

**R E S T A G N O , relatore.** Volevo far presente che le case per i dipendenti della Azienda per i servizi telefonici sono state costruite quasi tutte nei centri più importanti dove il terreno ha un prezzo elevato che aumenta continuamente.

Questo fatto mi pare giustifichi la maggiore spesa prevista dal provvedimento, spesa che, del resto, essendo contenuta in una percentuale non superiore al 6 per cento del preventivo, rappresenta il normale margine di sicurezza.

Come ho detto, il prezzo di ogni alloggio è in media di lire 7 milioni e 600 mila lire, compreso il costo per l'acquisto del terreno, e mi pare che non sia eccessivo.

**T E R R A N O V A , Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.** Come ingegnere dico che saremmo veramente fortunati se potessimo sempre limitare l'aumento del consuntivo rispetto al preventivo entro l'ordine di grandezza del 5 o 6 per cento della spesa!

L'aumento previsto dal provvedimento in esame deriva da molte ragioni: prezzo più

elevato del terreno, migliorie ai palazzi, imprevisti e via dicendo: anzi si deve fare un elogio agli uffici competenti del Ministero delle poste che hanno saputo preventivare la spesa per queste case in maniera quasi perfetta.

Circa il costo di lire 700 mila a vano, si tratta di un costo medio che non può essere ridotto se si vogliono costruire buone case.

Il senatore Sacchetti si preoccupa che non siano rispettate le caratteristiche delle case economico-popolari, ma nessuno, al Ministero delle poste, penserà mai di costruire case di lusso per i dipendenti: anche nel caso presente, si sono rispettate le caratteristiche proprie degli alloggi del tipo in questione.

I fondi necessari, come ha detto l'onorevole Ministro, sono stati detratti da due capitoli del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ed è stato bene, da parte del ministro Spallino, aver predisposto questo provvedimento, perchè altrimenti le somme residue sarebbero andate perdute per il nostro Ministero.

**G E N C O .** Sono favorevole all'approvazione del provvedimento e vorrei approfittare della presenza dell'onorevole Ministro, per pregarlo di prendere in considerazione una questione.

L'Amministrazione delle poste ha in previsione un vasto piano di costruzione di edifici postali, per i quali tempo fa abbiamo approvato una spesa di 25 miliardi; l'Amministrazione sta procedendo, caso per caso, al reperimento delle aree da destinare a questo scopo, aree che, normalmente, vengono offerte dai Comuni (ed io stesso mi sono reso diligente affinchè i Comuni del mio collegio cedessero suoli centrali ed in buona posizione).

Vorrei pregare l'onorevole Ministro affinchè nel progetto di questi edifici postali, che sono ben fatti e graziosi, sia compresa, al piano superiore e dove le condizioni edilizie lo permettano, la costruzione di uno o più alloggi per i dipendenti.

**C O R B E L L I N I ,** *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* Nella maggior

parte degli edifici postali è già preventivato un alloggio per il dirigente dell'Ufficio, ma oltre questo mi pare non sia possibile fare altro.

**O T T O L E N G H I .** Vorrei fare una postilla a quanto detto dal senatore Genco, il quale ha toccato l'argomento della costruzione dei nuovi uffici postali, per sapere perchè nel caso dell'ufficio postale di Sala Baganza, vicino a Parma, che è stato già progettato e approvato dalla direzione provinciale e che doveva entrare in fase esecutiva, il Ministero delle poste ha detto che non ci sono fondi disponibili per cinque anni.

**B A R D E L L I N I .** Poichè siamo in argomento, pregherei l'onorevole Ministro, in considerazione delle funzioni sempre più importanti svolte dagli uffici postali, di esaminare la possibilità di rendere meno disagevoli le lunghe file di persone agli sportelli, ad esempio per la riscossione delle pensioni, costruendo ambienti accoglienti che permettano al pubblico di non aspettare fuori degli uffici, magari d'inverno, il suo turno.

**P R E S I D E N T E .** Di tutti questi problemi, onorevoli senatori, sarà opportuno parlare in sede di bilancio del Ministero, e non ora.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 300.000 000 per il completamento, da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dei lavori di costruzione degli alloggi di tipo economico e popolare per il dipendente personale in attuazione della legge 11 dicembre 1952, n. 2521, modificata dalla legge 3 dicembre 1957, n. 1215.

(È approvato).

## Art. 2.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante diminuzione degli stanziamenti dei capitoli n. 38 (lire 150 milioni) e n. 52 (lire 150 milioni) dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1961-62.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme integrative della legge 15 aprile 1961, n. 291, per quanto concerne l'indennità di trasferta agli assistenti del Corpo del genio civile » (1964) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative della legge 15 aprile 1961, n. 291, per quanto concerne l'indennità di trasferta agli assistenti del Corpo del genio civile », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**O T T O L E N G H I , relatore.** Onorevoli senatori, il disegno di legge che viene sottoposto al vostro esame, e che ha già avuto l'approvazione della IX Commissione permanente della Camera dei deputati, mira, come si evince dal titolo stesso, a colmare una lacuna lasciata dalla legge 15 aprile 1961, n. 291.

Infatti, il servizio degli assistenti, addetti alla sorveglianza dei lavori, era regolato dall'articolo 17 del Regolamento sui servizi del Genio civile, di cui al regio decreto 2 marzo 1931, n. 287. Per questi assistenti il decreto interministeriale 8 agosto 1925 aveva previsto un'indennità speciale soltanto per

i lavori che si svolgessero in località isolata o malariche o comunque per lavori particolarmente difficili, ma questa disposizione è stata abrogata con la legge 29 giugno 1951, n. 489, con la quale si era inteso regolare il trattamento economico di missione degli impiegati statali.

In tal modo, il predetto articolo 17 del Regolamento n. 287, mentre da un lato prescrive l'obbligo per l'assistente di risiedere sul posto nel quale vengono eseguiti i lavori, d'altro lato non concede per questa particolare residenza alcun trattamento economico.

Poichè nemmeno la legge 15 aprile 1961, n. 291, aveva provveduto a stabilire tale trattamento, il Governo ha inteso porre riparo a questa lacuna, sottponendo all'approvazione del Parlamento il disegno di legge di cui ci occupiamo.

La 5<sup>a</sup> Commissione del Senato ha dichiarato di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento, in quanto esiste nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici la copertura sufficiente, ma ha rilevato che sarebbe stato preferibile adeguare l'indennità di trasferta all'esigenza di un servizio fuori residenza, anzichè istituire una nuova indennità la quale poi potrebbe essere invocata anche da altri dipendenti dello Stato.

Questo avvertimento può essere senz'altro condiviso in linea di massima, ma nella fattispecie conviene ricordare che, secondo l'articolo 1 del disegno di legge in esame, agli assistenti del Corpo del genio civile, incaricati della sorveglianza continuativa di lavori fuori dell'abituale residenza, è concessa per ogni giorno lavorativo « una indennità pari ad un sesto di quella prevista dalla tabella C allegata alla legge 15 aprile 1961, n. 291, oltre al rimborso delle spese di viaggio ed alla indennità supplementare prevista dall'articolo 12 della citata legge 15 aprile 1961, n. 291 ».

Si tratta, quindi, di una retribuzione sostanzialmente diversa (sia dal punto di vista giuridico che contabile) dalla normale indennità di trasferta, la quale, invece, rimane dovuta (a norma dell'articolo 2 del disegno di legge) agli assistenti incaricati della sorveglianza « di più lavori che si eseguono in

località diverse ». Dal che si evince che l'indennità di trasferta, dovuta a norma dell'articolo 2, è indubbiamente più elevata di quella speciale prevista dall'articolo 1.

Deve, inoltre, essere ricordato che questa speciale indennità, a norma del capoverso dello stesso articolo 1, non è cumulabile col trattamento di missione.

Così preciseate le disposizioni del disegno di legge in esame, sembra che esso non possa essere invocato anche da altre categorie di impiegati statali; pertanto, la preoccupazione manifestata dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, pur conservando integro il suo valore di monito di carattere generale, appare superata nel caso specifico.

Onorevoli colleghi, abbiamo detto, da principio, che il presente disegno di legge ha sostanzialmente lo scopo di estendere agli assistenti del Corpo del genio civile (e in relazione alle particolari funzioni che ad essi possono essere devolute per compiti istituzionali) le norme già contenute nella legge 15 aprile 1961, n. 291; esso merita quindi, a mio avviso, l'approvazione della 7<sup>a</sup> Commissione permanente.

**P R E S I D E N T E .** Raccomanderei l'approvazione del presente disegno di legge anche in considerazione del fatto che la Amministrazione dei lavori pubblici non ha personale sufficiente per la sorveglianza dei lavori ed è, pertanto, costretta ad incaricare lo stesso impiegato dell'assistenza di più lavori contemporaneamente e molto spesso in località diverse.

Dobbiamo, quindi, cercare di incoraggiare questo personale ad essere presente sul posto ove si eseguono i lavori, e per tutta la durata degli stessi.

**S P A S A R I , Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Si tratta, inoltre, della concessione di una speciale indennità che non è neppure cumulabile col trattamento di missione e non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza.

**F L O R E N A .** L'articolo 1 detta: « Agli assistenti del Corpo del genio civile incaricati della sorveglianza continuativa dei la-

vori che si svolgono fuori dell'abituale residenza di servizio è concessa... »; cosa s'intende per « fuori dell'abituale residenza di servizio »?

**C R O L L A L A N Z A .** Che si trova fuori della sede dell'ufficio a cui è assegnato l'impiegato.

**F L O R E N A .** Esiste una disciplina secondo la quale è determinata la distanza minima?

**P R E S I D E N T E .** Non abbiamo qui presente il regolamento.

**S P A S A R I , Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Per « residenza di servizio » si intende il posto dove si trova l'ufficio: quindi, se l'ufficio è a Roma, fuori residenza sarà fuori Roma.

**B U I Z Z A .** Mi sorprende che solo oggi venga formulata una simile proposta. Quando iniziai la mia carriera di ingegnere, presso l'ufficio tecnico della mia città, ricordo che già veniva corrisposta un'indennità di trasferta.

**C R O L L A L A N Z A .** Veniva corrisposta la missione quando un funzionario era destinato a sorvegliare dei lavori fuori della sede per un certo periodo di tempo.

Poichè la missione è limitata nel tempo, si vuole assicurare, con la corresponsione di un'indennità speciale, una certa continuità nello svolgimento del lavoro di assistenza.

**F L O R E N A .** Attualmente la missione viene corrisposta se vengono superate cinque ore di assistenza; per questa ragione ho chiesto cosa si intende per « fuori dell'abituale residenza di servizio ».

**C R O L L A L A N Z A .** È evidente che esistono tre forme di indennità: la trasferta, la missione e l'indennità speciale.

**G A I A N I .** A mio avviso questa indennità speciale viene corrisposta per dare la possibilità agli assistenti di spostarsi da un

luogo all'altro e sorvegliare, con una certa continuità, più lavori: infatti nel disegno di legge è detto: « è concessa per ogni giorno lavorativo... ».

S A C C H E T T I . L'assistente deve sorvegliare continuativamente un solo lavoro e non più lavori come ha detto il senatore Gaiani.

L'indennità speciale, infatti, è stata istituita perchè un tecnico che si trova ad assistere, fuori della residenza, un lavoro per due o tre mesi, continuativamente, non può percepire l'indennità di missione perchè è stabilita per una missione speciale che dura otto giorni, eccetera; e non può percepire la trasferta perchè rimane fisso sul posto dove si svolge il lavoro.

G A I A N I . A mio avviso, non è esatto quanto ha osservato il senatore Sacchetti, poichè in tal caso non sarebbe stato necessario stabilire che l'indennità speciale viene concessa per ogni giorno lavorativo. L'assistente può sorvegliare per tre giorni un determinato lavoro, poi tornare presso l'ufficio centrale e di nuovo continuare tale sorveglianza.

C R O L L A L A N Z A . Nel disegno di legge al nostro esame, è stabilito che l'indennità viene concessa per ogni giorno lavorativo, perchè può verificarsi che il lavoro duri un mese e un giorno ed è, quindi, necessario calcolare anche il giorno.

S P A S A R I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Se confrontate la legge del 15 aprile 1961, n. 291, con gli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge, noterete che questi ultimi non sono che il completamento della predetta legge.

O T T O L E N G H I , *relatore*. Ritengo sia sufficiente far risultare dagli atti che la Commissione sottolinea che questa indennità di residenza deve essere corrisposta ogni volta che l'assistente si reca fuori della città dove abita.

S P A S A R I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. No! Fuori dell'abituale residenza, s'intende fuori della sede dell'ufficio. La residenza di servizio è quella dell'ufficio.

O T T O L E N G H I , *relatore*. Comunque è bene che risulti che per residenza di servizio si intende la città dove c'è l'ufficio.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

Agli assistenti del Corpo del Genio civile incaricati della sorveglianza continuativa dei lavori che si svolgono fuori dell'abituale residenza di servizio è concessa, per ogni giorno lavorativo, un'indennità pari ad un sesto di quella prevista dalla tabella C allegata alla legge 15 aprile 1961, n. 291, oltre al rimborso delle spese di viaggio ed all'indennità supplementare prevista dall'articolo 12 della citata legge 15 aprile 1961, n. 291.

Detta indennità, non cumulabile col trattamento di missione e non computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, non spetta durante i periodi di destinazione, anche temporanea, a mansioni diverse da quelle indicate nel precedente comma.

(È approvato).

#### Art. 2.

Agli assistenti incaricati della sorveglianza di più lavori che si eseguono in località diverse compete la normale indennità di trasferta. Il relativo diritto sorge con il verificarsi delle condizioni stabilite dalla legge 15 aprile 1961, n. 291, per la corresponsione dell'indennità di trasferta agli impiegati dello Stato.

I M P E R I A L E . Se più lavori vengono eseguiti in una stessa località si ha

diritto alla trasferta; se, invece, viene eseguito un solo lavoro si ha diritto a questa indennità speciale. Non comprendo.

**S P A S A R I**, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il primo è un lavoro continuativo!

**F O C A C C I A**. Nel disegno di legge è detto: « sorveglianza di più lavori che si eseguono in località diverse... ».

**I M P E R I A L E**. Non comprendo come si possano sorvegliare più lavori in località diverse!

**G E N C O**. Con i mezzi di comunicazione che ci sono oggi è possibile!

**I M P E R I A L E**. Ma abbiamo detto che per sorvegliare i lavori occorre stare continuamente sul posto dove si svolgono, ossia l'intera giornata!

**F O C A C C I A**. Alcune volte sì, e altre no.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

### Art. 3.

L'indennità di cui al precedente articolo 1 sarà corrisposta a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici relativi alle indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per le missioni effettuate nel territorio nazionale ed alla conseguente maggiore spesa si provvederà con i normali stanziamenti di detti capitoli.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e rinvio del disegno di legge: « Agevolazioni in favore dei marittimi in possesso del titolo professionale di macchinista navale in secondo » (2003) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Agevolazioni in favore dei marittimi in possesso del titolo professionale di macchinista navale in secondo », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

### Articolo unico.

I macchinisti navali in secondo patentati a norma del primo comma dell'articolo 207 del regolamento per l'esecuzione del testo unico del codice per la marina mercantile, approvato con regio decreto 20 novembre 1879, n. 5166, ed i macchinisti navali in secondo patentati a norma dell'articolo 64 del testo unico del codice per la marina mercantile, approvato con regio decreto 24 ottobre 1877, n. 4146, i quali abbiano rispettivamente compiuto i tirocini di navigazione previsti dal secondo comma del citato articolo 207, aggiunto col regio decreto 17 ottobre 1889, n. 6497, sono abilitati ad imbarcarsi su navi munite di impianto di propulsione a vapore con le mansioni previste per il titolo di « capitano di macchina » dall'articolo 266 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

**F O C A C C I A**, relatore. Onorevoli colleghi, in base alla legislazione marittima antecedente all'entrata in vigore del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione del febbraio 1952, i marittimi in possesso di apposito certificato di abilitazione rilasciato ad un Istituto nautico o i sottufficiali provenienti dalle categorie dei « secondi macchinisti » od « aiutanti macchinisti » della Marina militare potevano essere nominati « macchinisti navali in se-

7<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)100<sup>a</sup> SEDUTA (4 luglio 1962)

conda », titolo conseguibile a norma dell'articolo 64 del Codice per la marina mercantile.

Compiuto un determinato periodo di navigazione, i macchinisti navali in seconda conseguivano la patente di « macchinista navale in prima » che abilitava alla direzione di macchina di piroscavi di qualsiasi tipo e potenza di apparato motore.

Detta possibilità venne però a mancare in seguito al riordinamento dell'istruzione media tecnica, la quale sanciva che la patente di « macchinista navale in prima » potesse essere conseguita soltanto da coloro che avessero conseguita la licenza di istituto nautico, sezione macchinisti.

Senonchè, in base all'articolo 267 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, è prevista la possibilità per gli ufficiali del Corpo equipaggi marittimi, e per i capi meccanici di conseguire il titolo di « aspirante capitano di macchina » senza possedere il corrispondente titolo di studio richiesto ai comuni marittimi. Successivamente, in base alle agevolazioni previste dall'articolo 268 del medesimo regolamento, lo stesso personale può, in un secondo tempo, conseguire i più elevati titoli professionali di macchina, cioè quello di « capitano superiore di macchina », secondo le norme comuni del più volte citato regolamento.

Per ragioni di equità, pertanto, devesi ritenere non possano attualmente applicarsi, nei riguardi dei macchinisti navali in seconda, siano essi provenienti dagli istituti nautici o dai sottufficiali della Marina militare, criteri più restrittivi di quelli ai quali si è ispirata la recente legislazione in materia di titoli professionali marittimi.

Per questi motivi è stato predisposto il presente disegno di legge, sottoposto alla vostra approvazione, il quale consente ai « macchinisti navali in seconda », che abbiano compiuto i tirocini previsti, di imbarcarsi su navi a propulsione a vapore con mansioni analoghe a quelle previste per il titolo di « capitano di macchina » dall'articolo 266 del vigente regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione.

Propongo agli onorevoli colleghi di approvare il disegno di legge sottoposto al-

nostro esame; tuttavia desidero, anzitutto, che il rappresentante del Governo chiarisca se coloro che provengono dall'istituto nautico non possano dolersi del fatto che ufficiali e sottufficiali, che hanno compiuto il tirocinio di navigazione previsto, siano abilitati ad imbarcarsi su navi munite di impianto di propulsione a vapore; e chiarisca, inoltre, le ragioni per le quali nel disegno di legge si fa riferimento solo alle navi munite di impianto di propulsione a vapore e non anche alle navi mosse da impianti di propulsione di tipo diverso: diesel, eccetera.

**F L O R E N A .** Ritengo che la ragione sia nel fatto che le navi mosse da impianti di propulsione di tipo diesel, eccetera, richiedono una preparazione diversa.

**F O C A C C I A , relatore.** A me appare strano che ci si limiti alle navi munite di impianto di propulsione a vapore!

**D O M I N E D O ' , Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.** Il disegno di legge è stato formulato in questo testo; tuttavia ritengo sia opportuno rinviare il seguito della discussione ad altra seduta, così che possa assumere le informazioni necessarie presso gli uffici del Ministero.

Per quanto riguarda poi coloro che provengono dall'istituto nautico, faccio presente che sono adottati criteri di equiparabilità e non v'è, quindi, alcuna ragione di dogianza da parte di costoro.

**P R E S I D E N T E .** Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta, conformemente alla proposta dell'onorevole Sottosegretario.

(Così rimane stabilito).

**Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Angelilli: « Istituzione del consorzio per il porto di Civitavecchia » (1969)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Angelilli: « Istitu-

zione del consorzio per il porto di Civitavecchia ».

**G E N C O**, relatore. Sono favorevole al rinvio della discussione del disegno di legge.

Invito il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ad intervenire alla seduta nel corso della quale verrà discusso il presente disegno di legge, perchè saranno trattati argomenti di competenza del Ministero dei lavori pubblici, e lo prego, inoltre, di farmi pervenire le necessarie informazioni in merito alla competenza degli uffici del Genio civile nei confronti dei consorzi portuali già operanti.

**P R E S I D E N T E**. Se non si fanno osservazioni in contrario, la richiesta del senatore Genco si intende accolta; e pertanto il disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno della prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri: « Autorizzazione alla spesa di lire 450 milioni a titolo di ulteriore contributo statale per la basilica di San Marco in Venezia e di lire 450 milioni per il duomo ed il chiostro di Monreale » (1997) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Gagliardi, Ferrari Aggradi, Toros, Gioia, Schiavon, Lombardi Giovanni, Cibotto, Colombo Vittorino, Armani, Canestrari, Bolla, Bologna, Biasutti, Sciolis, Martina Michele e Monte: « Autorizzazione alla spesa di lire 450 milioni a titolo di ulteriore contributo statale per la basilica di San Marco in Venezia e di lire 450 milioni per il duomo ed il chiostro di Monreale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**D E U N T E R R I C H T E R**, relatore. Il disegno di legge al nostro esame si riferisce ad una materia di rilevante importan-

za, ossia alla conservazione di monumenti artistici di inestimabile valore.

Sorge qualche perplessità sulla struttura del disegno di legge, poichè esso prevede degli stanziamenti che per la basilica di San Marco, a Venezia avranno inizio dal bilancio 1967-68 e per il duomo e chiostro di Monreale hanno inizio dal 1962-63. Questo si spiega indagando sull'origine del disegno di legge.

In origine era stata presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge, numero 3417, che si riferiva all'autorizzazione della spesa di lire 655 milioni a titolo di contributo statale per i lavori di restauro da eseguirsi nella basilica di San Marco a Venezia. Tale proposta era stata formulata in seguito ad un preventivo di circa 750 milioni, compilato dalla Procuratoria della basilica di San Marco, con i quali si sperava di poter condurre a termine l'ormai annoso restauro del monumento. Dire: « condurre a termine », è una affermazione molto ottimistica, poichè il monumento presenta problemi tecnici così impegnativi che la cifra di 750 milioni si mostra insufficiente.

I lavori di restauro durano ormai da vari decenni e con varie leggi successive (l'ultima è la legge del 25 aprile 1957, n. 305) si è sempre cercato di sopperire, anche se in misura inadeguata, alle spese cui si andava incontro.

L'articolo 1 della legge 25 aprile 1957, n. 305, prevedeva lo stanziamento di 450 milioni per i lavori di restauro, da corrispondersi in 10 annualità a partire dall'anno finanziario 1957-58. Tale somma si è mostrata immediatamente insufficiente, ragion per cui è stato predisposto il presente disegno di legge con il quale si eleva di lire 1 miliardo e 350 milioni il precedente stanziamento.

Durante la discussione, avvenuta presso la Commissione dei lavori pubblici della Camera dei deputati, sul disegno di legge che si riferiva solo alla basilica di San Marco in Venezia, è stata prospettata la necessità di provvedere anche al duomo e al chiostro di Monreale, per cui si è ritenuto di accomunare questi due interventi e provvedere con un unico disegno di legge.

Per i lavori da eseguirsi nel duomo e nel chiostro di Monreale sono stati stanziati 450 milioni a partire dal bilancio 1962-63.

A questo punto è opportuno esaminare il parere espresso dalla nostra Commissione finanze e tesoro. Ne do lettura:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 1997, deve innanzitutto rilevare, in linea di principio, come non sia consigliabile impegnare il bilancio dello Stato per periodi superiori ad un quinquennio; deve rilevare, altresì, la singolarità del fatto che si provveda fin da ora (art. 3, primo comma) ad una spesa a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1967-68.

La Commissione ha l'obbligo, inoltre, di rilevare la non idoneità della copertura di cui al secondo comma dello stesso articolo 3, poichè l'onere di lire 30 milioni viene fatto gravare, per quanto concerne l'esercizio 1962-1963, su di un capitolo di bilancio già presentato al Parlamento per l'approvazione, nel quale non si è potuto, ovviamente, tener conto dell'onere di cui al provvedimento in esame.

Quanto sopra esposto, la Commissione finanze e tesoro subordina la sua non opposizione all'ulteriore corso del disegno di legge alla modificazione dell'indicata, non valida copertura ».

Le osservazioni fatte sono senz'altro pertinenti; tuttavia dobbiamo rilevare che vi sono moltissimi interventi che vincolano i bilanci dello Stato per periodi più lunghi di cinque anni e, quindi, di fronte alla necessità di conservare tesori di tale valore, ritengo che queste obiezioni non debbano influire sulle nostre decisioni.

Inoltre, per quanto riguarda il differimento dell'inizio della spesa al bilancio del 1967-1968, faccio presente che fino al 1967 è già in corso uno stanziamento, che, però, si è mostrato insufficiente ed è, quindi, necessario, per provvedere ai lavori più urgenti, poter disporre, con certezza, di altri fondi per un altro decennio. La Commissione finanze e tesoro nel secondo comma del suo parere dice che: « La Commissione ha l'obbligo, inoltre, di rilevare la non idoneità

della copertura di cui al secondo comma dello stesso articolo 3, poichè l'onere di lire 30 milioni viene fatto gravare, per quanto concerne l'esercizio 1962-63, su di un capitolo di bilancio già presentato al Parlamento per l'approvazione, nel quale non si è potuto, ovviamente, tener conto dell'onere di cui al provvedimento in esame ».

Faccio presente che, sull'argomento, ho già preso contatti con la 5<sup>a</sup> Commissione e non è escluso che la Commissione stessa modifichi il suo parere, in quanto, come è detto al secondo comma dell'articolo 3 del provvedimento in esame, « All'onere derivante dalla presente legge per la concessione del contributo di lire 450 milioni al duomo e al chiostro di Monreale si provvede, in ragione di lire 30 milioni per ogni esercizio, con i fondi di cui al capitolo: "Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi" ».

I fondi del predetto capitolo, pertanto, non sono affatto predeterminati e da essi si potrebbe prelevare la somma necessaria per questo provvedimento.

La ragione del rilievo negativo della 5<sup>a</sup> Commissione è determinata da questo: che non sembra logico che proposte di legge di iniziativa parlamentare vincolino il potere discrezionale del Governo circa la disponibilità di una somma già messa a disposizione degli organi esecutivi.

Indubbiamente, questa osservazione ha un suo peso, ritengo però che la spesa per la conservazione di tesori d'arte di tanta importanza rientri proprio in quelle a carattere straordinario che meritano contributi e sussidi.

Forse, noi che viviamo in mezzo a capolavori di valore inestimabile non ci rendiamo conto della loro rilevanza economica e dei danni ingenti che potremmo provocare ritardando le spese per il restauro.

Dobbiamo renderci conto, ripeto, che differire l'attuazione di lavori urgenti può pregiudicare in misura di gran lunga superiore alle economie fatte il valore delle opere che dobbiamo proteggere.

La questione sarebbe meno grave se si trattasse solo della basilica di San Marco, per la quale, almeno fino al 1967, anche se

7<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)100<sup>a</sup> SEDUTA (4 luglio 1962)

in misura inadeguata, si è già provveduto, ma poichè per il duomo di Monreale il contributo comincia con l'esercizio 1962-63, ritardare l'approvazione del provvedimento significherebbe recare grave pregiudizio a questo capolavoro.

**P R E S I D E N T E.** Il parere della Commissione finanze e tesoro è vincolante su questo punto, e dovrebbe essere esplicitamente modificato per permetterci di proseguire nel nostro lavoro, anche se contiene, in realtà, osservazioni più di forma che di sostanza.

**C R O L L A L A N Z A.** Sono favorevole all'approvazione di questo disegno di legge per le ragioni che sono state chiaramente esposte dall'onorevole relatore; sarebbe veramente delittuoso non rendersi conto della importanza di questo disegno di legge e dell'urgenza da parte della Procuratoria della basilica di San Marco più che della Fabbrikeria del duomo di Monreale — spiegherà la ragione di questa asserzione — di provvedere all'esecuzione di determinati lavori.

Nel caso di San Marco infatti si tratta di restaurare un grande monumeno situato in laguna, che continua a cedere nei pavimenti, nei muri portanti, determinando di giorno in giorno nuovi segnali di allarme veramente preoccupanti.

L'osservazione della Commissione finanze e tesoro, secondo la quale sarebbe inopportuno impegnare fin d'ora il bilancio del Ministero dei lavori pubblici con una spesa per l'esercizio finanziario 1967-68 — anche per il fatto che fino a quella data i fondi per i restauri in San Marco sono assicurati da altre leggi — mi pare sia inesatta, perchè la 5<sup>a</sup> Commissione non si rende conto che, essendo in realtà i finanziamenti concessi fino al 1967 quasi del tutto esauriti, questo provvedimento offre la possibilità alla Procuratoria della basilica di provvedere ai lavori più urgenti scontando i nuovi contributi.

Circa il rilievo che non sia consigliabile impegnare il bilancio dello Stato per periodi superiori ad un quinquennio, poichè si sono concessi contributi anche trentennali e trentacinquennali, non si capisce perchè in que-

sto caso la Commissione finanze si debba irrigidire su un criterio prudenziiale.

Ho invece qualche preoccupazione anche io per quanto si riferisce a quella parte del parere che dice: « La Commissione ha l'obbligo, inoltre, di rilevare la non idoneità della copertura di cui al secondo comma dello stesso articolo 3, poichè l'onere di lire 30 milioni viene fatto gravare, per quanto concerne l'esercizio 1962-63, su di un capitolo di bilancio già presentato al Parlamento per l'approvazione, nel quale non si è potuto, ovviamente, tener conto dell'onere di cui al provvedimento in esame ».

Credo che in questo caso la 5<sup>a</sup> Commissione abbia ragione, perchè quando si parla di contributi per opere straordinarie di competenza dello Stato o degli enti locali, ci si riferisce a contributi fissati per legge.

Per la basilica di San Marco, con una precedente disposizione, lo Stato si è accollato una spesa fino all'anno 1967 ed ora con questo provvedimento si stabilisce un nuovo onere per lo Stato dal 1967 al 1977, per il suddetto monumento, e dal 1962 al 1977 per il duomo di Monreale. Senonchè, per l'esercizio 1962-63 è stato già presentato al Parlamento, per l'approvazione, il bilancio dei lavori pubblici, nel quale non si è tenuto conto dell'onere di cui al provvedimento in esame; e pertanto potrebbe avvenire che il disegno, una volta approvato, trovasse ostacoli alla Corte dei conti in sede di attuazione.

In queste condizioni, non so se noi siamo in grado di varare questa proposta e sarebbe opportuno che l'onorevole Sottosegretario accentasse prima la questione.

**P R E S I D E N T E.** Per superare il parere della 5<sup>a</sup> Commissione si potrebbe spostare l'inizio del contributo di cui trattasi dall'esercizio finanziario 1962-63 a quello 1963 64.

**A M I G O N I.** Concordo pienamente su questa proposta che, però, comporta un rinvio del provvedimento alla Camera.

**S P A S A R I,** *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Comunico agli onorevoli senatori che autorevoli rappresentanti

della Commissione lavori pubblici della Camera hanno fatto sapere che, qualora fossero apportate necessarie modifiche dal Senato, queste sarebbero subito esaminate e approvate dall'altro ramo del Parlamento.

**P R E S I D E N T E.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

La spesa di lire 450 milioni, prevista dall'articolo 1 della legge 25 aprile 1957, numero 305, è aumentata a lire 1 miliardo e 350 milioni.

Il suddetto aumento è ripartito in ragione di lire 450 milioni a titolo di contributo per il consolidamento, la ricostruzione e il restauro di opere nella basilica di San Marco in Venezia e di lire 450 milioni a titolo di contributo per opere di consolidamento, restauro e manutenzione del duomo e chiostro di Monreale.

(È approvato).

#### Art. 2.

Ai fini di una razionale esecuzione delle opere, la Procuratoria della basilica di San Marco e la Fabbriceria (Maramma) del duomo di Monreale sono autorizzate ad anticipare le spese nei limiti degli stanziamenti autorizzati.

Per i conseguenti finanziamenti la Procuratoria della basilica di San Marco e la Fabbriceria (Maramma) del duomo di Monreale sono autorizzate a cedere le rispettive annualità residue di contributi ad istituti di credito abilitati al credito a lungo termine.

Gli oneri di sconto delle annualità rimangono a carico, rispettivamente, della Procuratoria della basilica di San Marco e della Fabbriceria (Maramma) del duomo di Monreale.

(È approvato).

#### Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge per la concessione dell'ulteriore contributo

di lire 450 milioni alla basilica di San Marco, in Venezia, si provvede, in ragione di lire 45 milioni per ogni esercizio, con i fondi di cui al capitolo: « Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in gestione al Magistrato alle acque e Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia, per l'esercizio finanziario 1967-68 ed ai corrispondenti capitoli dei futuri esercizi finanziari fino all'esercizio 1976-77.

All'onere derivante dalla presente legge per la concessione del contributo di lire 450 milioni al duomo e al chiostro di Monreale si provvede, in ragione di lire 30 milioni per ogni esercizio, con i fondi di cui al capitolo: « Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in gestione al Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, per l'esercizio 1962-63, ed ai corrispondenti capitoli dei futuri esercizi finanziari fino all'esercizio 1976-77.

Al secondo comma di questo articolo propongo di sostituire l'esercizio finanziario « 1962-63 » con l'altro « 1963-64 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo emendamento sostitutivo.

(È approvato).

In relazione alla modifica ora approvata, è necessario sostituire l'esercizio finanziario « 1976-77 » con l'altro « 1977-78 ».

Metto ai voti tale sostituzione.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta a seguito degli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 11,45.*

---

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari